

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	78
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	87

##### SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. C. 1321 Zucconi e Caramanna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI, indi del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

##### La seduta comincia alle 10.05.

**DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.**

**C. 1877 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2024.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che sono state presentate 28 proposte emendative al testo del disegno di legge e che il fascicolo degli emendamenti, posto in distribuzione, sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Ricorda infine che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di Presidenza dello scorso 14 maggio, la Commissione procederà questa mattina alla votazione delle proposte emendative, concludendo l'esame del provvedimento entro le ore 12 con la votazione del mandato al relatore, considerato che la discussione generale in As-

semblea è fissata per le ore 13 della giornata odierna.

Invita la relattrice Cavandoli e, quindi, la rappresentante del Governo, a formulare i pareri sulle proposte emendative.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relattrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello della relattrice.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 1.9.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 1.10 a propria firma. Evidenzia che esso persegue l'intento di tutelare gli enti del Terzo settore e gli Istituti autonomi per le case popolari, a fronte delle misure restrittive disposte dal decreto in esame. Rammenta che la proposta emendativa è analoga a un emendamento presentato, durante l'esame del provvedimento al Senato, dall'onorevole Tajani; esprime dunque la propria curiosità circa la posizione che il gruppo di Forza Italia intende assumere sul punto.

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene per illustrare il proprio emendamento 1.2, identico alla proposta emendativa Fenu 1.10. Rammenta che nel corso del tempo l'istituto del *superbonus* ha subito più di trenta interventi correttivi, con riferimento ai quali, nel rimodulare adeguatamente le agevolazioni fiscali in edilizia, avrebbe dovuto e tutt'ora dovrebbe ritenersi prioritaria la tutela delle case popolari.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Merola 1.2 e Fenu 1.10.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gadda 1.1 è stato sottoscritto dall'onorevole Merola.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 1.1.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.3 a propria firma, evidenziando l'opportunità di posticipare i termini previsti dalla disposizione ivi richiamata nei territori interessati da calamità naturali in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interviene altresì per annunciare la propria sottoscrizione di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, anche in considerazione del fatto che l'onorevole Borrelli si trova oggi a Napoli per l'emergenza sismica nella zona dei Campi Flegrei.

Ribadisce quindi l'opportunità di tenere conto, nell'esame del provvedimento, dell'aggravarsi della situazione sismica nella predetta zona, ritenendo necessario che il *superbonus* non venga eliminato per edifici siti nei territori a rischio.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ricollegandosi a quanto detto dal collega Merola, evidenzia che in assenza di agevolazioni fiscali edilizie è difficile portare a compimento la ricostruzione e la rivitalizzazione dei territori colpiti da calamità naturali o, meglio, che tale operazione potrebbe richiedere tempi molto più lunghi del previsto.

Rammenta che tale dato è stato evidenziato dai rappresentanti degli enti territoriali e avvalorato dal parere di organismi tecnici. Rileva dunque che, al di là delle valutazioni sulla specifica misura del *superbonus* – che spesso è stata oggetto di quella che potrebbe definirsi una condanna emotiva da parte di numerose forze politiche – apposite agevolazioni fiscali dovrebbero essere destinate al recupero delle aree danneggiate da calamità naturali; invita dunque la Commissione a un'attenta riflessione sul tema.

Ricorda che, in taluni territori danneggiati dalle calamità naturali, la dilatazione dei tempi di ricostruzione degli edifici ha di fatto comportato lo spopolamento dei territori medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 1.3.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 1.11 a propria firma, rite-

nendo opportuno estendere le deroghe previste dalle norme anche ad altri territori colpiti da calamità naturali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 1.11 e Borrelli 1.8.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento Zanella 1.6, in qualità di cofirmatario. Rammenta che già nel corso del 2023 numerosi provvedimenti sono intervenuti per modificare la disciplina del *superbonus*, in occasione dei quali sarebbe stato opportuno correggere le criticità che oggi il Governo afferma di voler sanare con il provvedimento in esame.

Si deve inoltre rilevare come, alla luce del decreto in discussione, le agevolazioni per la riqualificazione antisismica degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche siano anch'esse penalizzate, subendo il medesimo trattamento restrittivo degli interventi relativi *superbonus*.

Evidenzia dunque che, se è vero che gli interventi agevolabili hanno favorito anche i contribuenti con redditi medio-alti, devono tuttavia essere mantenuti gli interventi con finalità perequativa, quali quelli concernenti le agevolazioni per la riqualificazione antisismica degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Conclude evidenziando come restringere l'ambito di tali agevolazioni con effetto retroattivo significhi non tenere conto della realtà del Paese, né dei recenti fatti di cronaca.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.6.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento Torto 1.12, di cui è cofirmatario, rammentando che esso è analogo a una proposta emendativa già presentata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato dal gruppo di Forza Italia – cui esprime il proprio plauso – e che è stato fatto proprio dal suo gruppo parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.12.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 1.13 a propria firma, evidenziando che anche tale proposta emendativa recepisce orientamenti espressi dal gruppo Forza Italia durante l'esame del provvedimento al Senato, sottolineando quindi che il proprio gruppo parlamentare si concentra sul contenuto delle proposte e non certo sul loro colore politico. Si attende quindi un voto di astensione – se non addirittura favorevole – di Forza Italia sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Merola 1.4 e Santillo 1.13, l'emendamento Merola 1.5 e l'emendamento Borrelli 1.7.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 1-*bis*, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 1-*bis*.1.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*, sui quali rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare l'emendamento a propria firma 1-*ter*.4, evidenziando come un'analogha proposta emendativa sia stata presentata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato dal gruppo Forza Italia. Dichiarò di non comprendere le ragioni per cui il Governo e le forze di maggioranza non condividano il contenuto di una disposizione che non interviene in modo strutturale sul sistema della cessione dei crediti, ma si limita ad estendere il contributo sostitutivo della cessione del credito – peraltro esiguo – anche agli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici Merola 1-ter.1 e Fenu 1-ter.4 e l'emendamento Grimaldi 1-ter.2.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Caso 1-ter.3, rammenta gli eventi sismici verificatisi la scorsa notte a Pozzuoli e nell'intera provincia di Napoli, dove si sono registrate centinaia di scosse che nel loro picco hanno raggiunto una forza di magnitudo 4.4. Evidenzia che in presenza di simili eventi, in altre regioni d'Italia, quali l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria, è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono state stanziare risorse per fronteggiare le calamità ivi occorse.

Auspica quindi che anche per le abitazioni colpite dalle continue e forti scosse telluriche nell'area dei Campi flegrei vengano disposti adeguati stanziamenti.

Sottolinea inoltre l'importanza di introdurre nel decreto in esame un meccanismo che consenta di estendere agli edifici che dovessero risultare vulnerabili, in base ad un'analisi già prevista dalla normativa vigente, la detrazione del 110 per cento e il meccanismo della cessione dei crediti di imposta, prevedendo quale termine ultimo per l'accesso a tali agevolazioni il 31 dicembre 2026. Conclude augurandosi che tale proposta emendativa possa essere accolta da tutte le forze politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1-ter.3.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 2.1.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, sui quali rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

Emiliano FENU (M5S) intervenendo per illustrare l'emendamento a propria firma 4-bis.4, sottolinea l'importanza di rendere opzionale la distribuzione su base decennale dei crediti d'imposta.

Rammenta che la disciplina delle detrazioni fiscali costituisce uno degli aspetti più delicati del nuovo decreto, che incide direttamente sulla possibilità per i contribuenti di godere in modo effettivo degli sgravi fiscali. Infatti, la previsione di una base decennale su cui diluire i crediti di imposta, non solo determina un recupero del credito più lento per il contribuente, ma costituisce un limite anche nell'ipotesi in cui egli voglia accedere all'istituto della cessione del credito.

Evidenzia dunque il rischio che il meccanismo delle detrazioni sia, in sostanza, depotenziato e svuotato.

Angela RAFFA (M5S) ricollegandosi all'intervento del collega Fenu, sottolinea che gli interventi previsti dal decreto rischiano di determinare la perdita di interesse da parte degli istituti finanziari all'acquisto dei crediti relativi al *superbonus*, arrecando un danno gravissimo alle imprese, le quali, a causa di una norma retroattiva – che in quanto tale si pone in distonia rispetto ai principi che informano le leggi tributarie – rischiano di non poter recuperare quanto investito.

Ritiene che tali interventi siano quindi sintomatici della distanza delle forze di maggioranza dalla situazione reale del Paese, affermando che il decreto in esame costituisce un'operazione deprecabile, che non esita a definire una vera e propria porcheria, attuata da un Governo i cui membri hanno personalmente beneficiato delle agevolazioni edilizie.

Simonetta MATONE (LEGA) rileva come i toni utilizzati dalla collega Raffa non appaiano consoni alla sede parlamentare.

Alberto BAGNAI (LEGA), *presidente*, prende atto del rilievo della collega Matone, supponendo di dover ricondurre i toni accesi dell'onorevole Raffa alla neces-

sità di far emergere la complessità della materia.

Vito DE PALMA (FI-PPE) rileva innanzitutto l'ampia condivisione da parte del Movimento 5 Stelle delle proposte emendative presentate al Senato da Forza Italia, in quella sede tuttavia non approvate.

Rammenta che la prima relazione tecnica che accompagnava la misura del *superbonus* recava una stima economica dell'agevolazione pari a soli 10 miliardi di euro. Tale stima, nettamente al ribasso, si è confrontata con l'impatto devastante sui fondi pubblici della misura, che – sulla base dei dati forniti da Enea – ammonterebbe a 122 miliardi di euro, cifra che giustifica interventi correttivi del Governo, cui Forza Italia non ha mai sottratto il proprio contributo. Sottolinea in ogni caso la necessità di evitare, nel rispetto dei tetti di spesa, conseguenze negative per i contribuenti e afferma quindi che sull'emendamento Fenu 4-bis.4 il proprio gruppo di appartenenza si asterrà, riservandosi sul punto di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Emiliano FENU (M5S) rispondendo alle sollecitazioni del collega De Palma, invita alla lettura della relazione tecnica di maggioranza elaborata nel corso delle ultime indagini conoscitive sul *superbonus*, sottolineando che la stima di spesa contenuta nella richiamata relazione tecnica sulla norma originaria risulta essere stata pienamente rispettata. Rammenta, a tal proposito, che sotto la Presidenza di Mario Draghi le detrazioni di spesa relative al *superbonus* erano certamente al di sotto delle stime e che un incremento delle stesse si è registrato invece a partire dal luglio 2021 quando il Ministro Brunetta – come ha egli stesso sottolineato – ha reso più agevole l'accesso alla misura. La norma originaria costituiva dunque un presidio di garanzia, poi allentato – per volere di tutte le forze politiche, specie di maggioranza e tra le quali si deve annoverare anche Forza Italia – tramite un ampliamento dei requisiti di accesso alle citate agevolazioni fiscali.

Considera poi, riferendosi alle tabelle di recente pubblicate dal quotidiano il *Corriere della Sera*, che durante il Governo Meloni sono maturati elevati crediti per detrazioni fiscali relativi al *superbonus*, pari a circa 66 miliardi di euro, su un totale di 117.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), citando l'espressione di Sabino Cassese, che richiama l'«emotività del dibattito parlamentare», sottolinea che in materia di sgravi fiscali relativi all'edilizia urbana esiste un dibattito risalente agli anni Ottanta, quando evidenziandosi la necessità di interventi straordinari nel Mezzogiorno, si nascondeva in realtà l'originario e permanente bisogno del meridione d'Italia di farsi destinatario di politiche pubbliche dedicate. Evidenzia dunque che non sussistono dubbi sulla necessità di intervenire sul patrimonio abitativo italiano. Si consideri, a tal proposito, che se il coefficiente di resistenza statica necessario per consentire l'utilizzazione degli edifici scolastici è pari allo 0,78, una simile misurazione non risulta possibile in Italia ove ben poche strutture sarebbero in grado di rispettarlo. Rammenta che gli interventi di rigenerazione urbana sono molto meno costosi se collocati prima e non dopo il verificarsi di eventi catastrofici, con una stima della Corte dei conti che indica un rapporto di 3 a 13 punti di spesa. Ricorda quindi che la ricostruzione urbana della regione Abruzzo – non ancora terminata – ha avuto un costo di circa 18 miliardi.

Auspica infine, alla luce delle precedenti osservazioni, la realizzazione di un assetto normativo che sia in grado, evitando una legislazione emergenziale, di affrontare in modo organico ed ordinario gli eventi calamitosi che in modo ricorrente si ripropongono. Confida nell'adesione convinta di tutte le parti politiche e in una collaborazione da parte di tutte le Commissioni permanenti competenti nel merito.

Bruno TABACCI (PD-IDP) interviene evidenziando alcuni profili già rilevati in sede di esame preliminare, riguardanti in particolare la responsabilità di tutte le forze

politiche rispetto alla misura del *superbonus*.

Ricorda che proprio su tale questione è caduto l'Esecutivo guidato da Mario Draghi e che lo stesso Presidente del Consiglio e l'allora ministro dell'economia Franco sono stati coloro che più hanno sostenuto la necessità di limitare la portata della misura, della quale oggi molte forze politiche parlano con eccessiva leggerezza, disconoscendo le proprie responsabilità in ordine a interventi che hanno esse stesse sostenuto.

Rileva in conclusione come, a suo avviso, sia errato e scorretto esprimere giudizi del tutto negativi sulla misura del *superbonus*: la vicenda di questa agevolazione è infatti lo specchio di una brutta pagina politica, che tutte le parti hanno contribuito a scrivere, e le cui conseguenze colpiscono oggi gli esponenti dell'attuale maggioranza.

Vito DE PALMA (FI-PPE) evidenzia che, durante il secondo Governo Conte, Forza Italia non faceva parte della maggioranza. Ritiene dunque scorretto ascrivere alla propria parte politica responsabilità nella genesi della misura. Ricorda altresì che la relazione tecnica che accompagnava il decreto-legge n. 34 del 2020 stimava i costi del *superbonus* in 10,6 miliardi. Chiede dunque sia riconosciuto, con onestà intellettuale, che vi sono stati errori nelle stime iniziali.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4-bis.4.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 4-bis.1 evidenziandone le finalità di semplificazione.

Vito DE PALMA (FI-PPE) interviene per preannunciare l'astensione del proprio gruppo parlamentare, analogamente a quanto già avvenuto per il precedente emendamento Fenu 4-bis.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola 4-bis.1 e Borrelli 4-bis.3.

Agostino SANTILLO (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 4-bis.5, evidenziando che il provvedimento in esame non riguarda la sola misura del *superbonus*, ma concerne la materia più ampia delle agevolazioni fiscali in edilizia; ritiene che denominarlo « decreto *superbonus* » sia un *escamotage* per distogliere l'attenzione dagli insuccessi dell'attuale Governo.

Evidenzia che la proposta emendativa a sua firma intende ripristinare la facoltà del cessionario di ripartire in dieci quote annuali di pari importo le rate residue. Riccollegandosi a quanto già esposto dal collega De Palma, esprime plauso per il suo intervento, in quanto a suo avviso è il primo esponente della maggioranza che ha chiarito quali fossero i costi iniziali stimati del *superbonus*.

Rammenta che l'istituto è stato prorogato nel tempo, per cui i relativi costi sono conseguentemente lievitati. Ricorda inoltre che la proroga del *superbonus* è stata disposta da un Esecutivo di cui era parte Forza Italia, e che tutte le forze politiche della maggioranza di allora hanno insistito per l'estensione temporale dell'incentivo, lungo l'arco di durata dell'Esecutivo Draghi, rimasto in carica per 17 mesi.

Dopo alcuni mesi dall'insediamento dell'attuale Governo sono state intraprese le note misure restrittive degli incentivi; trascorsi quasi tre anni senza trovare un'adeguata soluzione, oggi si ascrive la responsabilità all'esecutivo Conte, che tra l'altro dopo il varo dell'incentivo è rimasto in carica solo pochi mesi.

Ricorda che tutte le forze politiche, a esclusione di Fratelli d'Italia, nel corso dei 17 mesi di Esecutivo Draghi hanno presentato proposte emendative volte a estendere la misura.

Dall'altro lato rileva che l'attuale Governo, in circa trentasei mesi – durante i quali si sono avvicinati i relativi documenti di programmazione economico-finanziaria – non è riuscito a fronteggiare la situazione economica; esprime le proprie perplessità sul presunto impatto dell'incentivo sui conti pubblici, mostrando invece forte preoccupazione per il basso livello di

crescita del Paese, nonché per la produzione industriale in calo che, a suo avviso, è conseguenza delle scelte inopportune del Governo. Conclude quindi ribadendo, alla luce di quanto esposto, l'opportunità di approvare la propria proposta emendativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Merola 4-bis.2 e Santillo 4-bis.5.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 4-ter, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 4-ter.1.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, sui quali rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.1.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento 6.2, di cui è firmatario. Rammenta anzitutto che uno dei principali problemi del Paese è legato alla carente produttività del lavoro, cui è possibile far fronte – tra l'altro – mediante investimenti in impianti innovativi e in attività di formazione. Ricorda al riguardo che le misure inserite nel cosiddetto pacchetto Transizione 4.0, soprattutto sotto forma di credito d'imposta per innovazione e formazione, hanno consentito al PIL italiano di rimbalzare nel periodo post-pandemico in misura superiore al calo registrato durante la pandemia.

Ricorda che tale insieme di misure sono state smantellate dall'attuale Esecutivo, che l'ha sostituito col cosiddetto piano Transizione 5.0, nel quale ha meritoriamente introdotto i requisiti di sostenibilità ambientale; mancano tuttavia le misure attuative e

gli importi agevolabili sono inferiori alle precedenti misure.

Con riferimento alla propria proposta emendativa, evidenzia che i termini di legge per la conclusione degli investimenti appaiono troppo stringenti per le imprese, stante la complessità dei beni agevolabili e i tempi richiesti per la progettazione e l'installazione degli impianti, come anche rilevato dai tecnici di settore. L'emendamento intende dunque mitigare tale brevità dei termini, concedendo un tempo più lungo per l'effettuazione degli investimenti e la messa in funzione dei beni agevolabili. Ricorda che il proprio gruppo parlamentare ha già presentato un'interrogazione sul tema e intende predisporre, altresì, un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 6.2.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9-bis, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 9-bis.1.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri da parte della Commissione in sede consultiva, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 11.45.

**La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 12.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, VIII, IX, XII, XIII, nonché il parere, con osservazioni, del Comitato per la Legislazione. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il parere direttamente per l'Assemblea mentre le Commissioni II, III, X, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relattrice, onorevole Cavandoli, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.**

**C. 1321 Zucconi e Caramanna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che mercoledì 9 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Avverte che sul provvedimento sono state presentate 7 proposte emendative; la Commissione nelle prossime settimane potrà quindi procedere alla loro votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.**

**C. 1803 Governo, approvato dal Senato.**

*(Parere alla III Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento.

Ricorda anzitutto che il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo – strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995 – finalizzata a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Segnala che l'Accordo – che consta di 40 articoli – è suddiviso in sette Parti.

La Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate, all'ambito geografico di applicazione, alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali, agli obiettivi e ai principi generali di gestione.

La Parte II stabilisce gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, fissando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche, le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi e le tutele addizionali per le isole e per il patrimonio culturale, anche subacqueo.

La Parte III individua gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere. Tra questi segnalo, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze: l'articolo 20, concernente la politica fondiaria che, al fine di garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, consente alle

parti di adottare meccanismi per l'acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà; l'articolo 21, che prevede che le parti possano adottare, ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali, destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

La Parte IV obbliga le Parti ad adottare misure di prevenzione e contrasto ai rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione.

Le Parti V e VI recano disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La Parte VII contiene le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene

la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse – di cui al citato articolo 21 – si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 11.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 maggio 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

## ALLEGATO 1

**DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.**

## PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**1.9.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**\* 1.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

**\* 1.10.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:*

*« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34*

del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. ».

**1.1.** Gadda, Del Barba.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: le istanze o dichiarazioni*

siano state presentate con le seguenti: i progetti siano stati presentati.

**1.3.** Merola, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.*

**1.11.** Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., inserire il seguente:*

*3-ter.2.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto, costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**1.8.** Borrelli, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., inserire il seguente:*

*3-ter.2.* Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali.

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**1.6.** Zanella, Borrelli, Grimaldi.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Con riferimento ad immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2009 e ricadenti nei territori di comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non trovano comunque applicazione in tutti i casi in cui il contribuente, a qualsiasi titolo, abbia rinunciato o rinunci, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al contributo per la ricostruzione.

**1.12.** Torto, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Santillo, Morfino.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano

in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

\* **1.4.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

\* **1.13.** Santillo, Fenu, Gubitosa, Lovocchio, Raffa, Morfino.

*Al comma 5, sopprimere le parole: , per lavori già effettuati.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti.*

**1.5.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**1.7.** Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

#### ART. 1-bis.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza inserire le seguenti: nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, primo periodo, e sostituire le parole: 35 milioni per il 2025 con le seguenti: 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028;*

*dopo comma 4, aggiungere il seguente:*

**4-bis.** Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

**1-bis.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

## ART. 1-ter.

*Al comma 1, dopo le parole: energetica e strutturale inserire le seguenti: , ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;*

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.*

*\* 1-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.*

*\* 1-ter.4. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.*

*Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitata-*

*mente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.*

**1-ter.2.** Grimaldi, Zanella, Borrelli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata relativamente agli edifici che dovessero risultare vulnerabili a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. ».*

**1-ter.3.** Caso, Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 2.

*(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)*

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario

della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**2.1.** Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

#### ART. 4-bis.

*Al comma 4, dopo le parole: d'imposta inserire le seguenti: successivo a quello.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: su opzione del contribuente, la detrazione può essere ripartita;*

*al comma 5, sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: su opzione del contribuente, possono essere ripartiti.*

**4-bis.4.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

*Al comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate,.*

**4-bis.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*Al comma 6, capoverso comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**4-bis.3.** Borrelli, Grimaldi, Zanella.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.*

\* **4-bis.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

\* **4-bis.5.** Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

#### ART. 4-ter.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso » sono aggiunte le seguenti: « o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emis-

sione di lettere di *compliance* e conseguente ravvedimento operoso». Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che ne asseveri le condizioni di attuazione.

*all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato, derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.

**4-ter.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

#### ART. 6.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

**03-bis.** Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

**6.1.** Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

*Al comma 3-bis, lettera b), n. 2), secondo periodo, sostituire le parole: Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 con le seguenti:* Nei casi di cui al precedente periodo, il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito si intende rispettato se il pagamento dell'acconto avviene entro il 31 dicembre 2025 e il progetto di investimento sia concluso, con la messa in funzione dei beni, entro e non oltre il 30 giugno 2026.

**6.2.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

#### ART. 9-bis.

*Sopprimere il comma 8.*

**9-bis.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803  
Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
esaminato il disegno di legge C. 1803  
Governo, approvato dal Senato, recante « Ra-  
tifica ed esecuzione del Protocollo sulla  
gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio  
2008 »,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**